

Roma, 2 marzo 2020

Alle Aziende Distributrici

LORO SEDI

Assinde anche grazie al continuo e costruttivo dialogo con i vari operatori della filiera del farmaco conferma il suo impegno nel fornire alle farmacie e alle aziende distributrici un servizio quanto più completo e di semplice fruizione.

Tutti coloro che operano nel settore del farmaco, come la Sua Azienda Distributtrice, hanno un ruolo importante per la tutela della salute e ciò non può che passare anche attraverso il rispetto e la tutela dell'ambiente.

I nostri servizi

a) Ritiro e trasporto

Può conferire in Assinde medicinali ed altri **prodotti finiti sia indennizzabili sia non indennizzabili**. Il costo del ritiro è di € 80,00 per ciascun ritiro fino a 26 colli e 4,00 euro per ogni collo aggiuntivo.

Troverà nel sito Assinde, nella Sua area riservata, il format da utilizzare per l'**Adesione al Servizio di ritiro e trasporto**.

b) Certificazione e smaltimento prodotti non indennizzabili

Confezioni indennizzabili e non indennizzabili possono essere conferite all'interno degli stessi colli, la cernita sarà effettuata direttamente da Assinde senza alcun onere aggiuntivo.

Il costo della conta pezzi (acquisizione cod. AIC/EAN) è di € 0,30 a confezione.

Per la certificazione semplificata (acquisizione cod. AIC/EAN e numero di lotto) è di € 0,50 a confezione.

Tutti i costi sopra indicati sono al netto dell'Iva prevista per legge.

Per Sue eventuali diverse esigenze logistiche **potrà concordare con Assinde conferimenti con periodicità superiore** rispetto alle cadenze semestrali standard. In questo caso la liquidazione degli indennizzi avverrà comunque al termine della lavorazione generale di tranche.

c) Smaltimento prodotti non indennizzabili ed altri rifiuti

Può scegliere di affidare ad Assinde anche lo **smaltimento di medicinali e di altri prodotti finiti non indennizzabili** (integratori, cosmetici, alimenti particolari, ecc.) nonché di **altri rifiuti speciali che possono essere presenti nei magazzini** della Sua azienda.

Le confezioni non indennizzabili saranno valorizzate al prezzo medio di mercato e suddivise sia per azienda produttrice sia per aliquota IVA applicabile.

Per le attività di certificazione e/o smaltimento di prodotti non indennizzabili è possibile richiedere un preventivo scrivendo a info@assinde.it.

Il costo dei servizi sarà correlato ai volumi di resi/rifiuti di prodotti non indennizzabili da gestire.



Il profilo fiscale

La documentazione trasmessa da Assinde attesterà le confezioni conferite ed è idonea a documentare i correlati **abbattimenti del valore fiscale del magazzino**.

Non occorrerà la predisposizione di DDT né l'attivazione di procedure di distruzione con l'Agenzia delle Entrate.

La invitiamo ad accedere alla **Sua area riservata sul sito Assinde** per prendere visione delle novità e delle modalità di conferimento della **2^a tranche 2019**.

Per qualsiasi informazione o chiarimento può contattarci al numero 06/85359160 o scrivere all'indirizzo info@assinde.it. Assinde è a Sua disposizione.

IL PRESIDENTE
Luciano Grottola

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Luciano Grottola", is written below the printed name.

Apertura conferimento resi 2^a Tranche 2019

Si comunica la formale apertura del conferimento della **2^a Tranche 2019** dei resi/rifiuti farmaceutici che, ai sensi dell'Accordo interassociativo per l'indennizzo e lo smaltimento dei resi medicinali (di seguito **Accordo interassociativo**), risultano indennizzabili, rendibili con oneri a carico delle aziende produttrici, nonché di tutti gli altri prodotti non indennizzabili.

Si sottolinea che il decreto del Ministro della Salute 30 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.165 del 18 luglio 2014, all'articolo 5, comma 4, dispone che il bollino ottico presente sulle confezioni dei medicinali immessi in commercio in Italia destinate allo smaltimento deve essere annullato con una X ben visibile e con inchiostro indelebile.

L'annullamento non deve impedire la lettura ottica o la lettura in chiaro del numero di AIC o del numero del bollino.

Si invita pertanto l'Azienda Distributrice a **continuare ad inviare tutte le confezioni correttamente annullate**, così come previsto dalla norma vigente.

Poiché la stessa norma dispone che chi raccoglie le confezioni destinate allo smaltimento è tenuto alla verifica dell'annullamento, nel caso in cui la Azienda Distributrice conferisca ad Assinde confezioni non annullate, Assinde dovrà operare in sua vece.

In questo caso **saranno addebitati direttamente alla farmacia 0,30 centesimi + IVA per ogni confezione** per la quale Assinde ha dovuto procedere all'annullamento.

Assinde certificherà con foto della confezione l'annullamento personalizzato effettuato.

Il conferimento dei resi/rifiuti della 2^a tranche 2019 è ripartito in tre distinti lotti, individuati su base territoriale. La Sua Azienda Distributrice rientra nel **primo** lotto e quindi la spedizione dei colli dovrà essere effettuata, in porto franco nostro domicilio,

ENTRO E NON OLTRE IL 14 APRILE 2020

Si raccomanda il rispetto del termine di conferimento.

PRODOTTI CONFERIBILI E INDENNIZZI

Sono prodotti indennizzabili da Assinde in base all'**Accordo interassociativo** o a specifici accordi conclusi con la singola azienda e i cui costi di certificazione e smaltimento saranno addebitati alle competenti **Aziende aderenti**:

- a. specialità medicinali ad uso umano soggette a prescrizione medica, - compresi i medicinali stupefacenti **non soggetti** all'obbligo di registrazione (Tabella Medicinali, Sezioni D-E del D.P.R. 309/1990) - **SCADUTE** con data di scadenza compresa tra il **1° luglio 2019 e il 31 dicembre 2019** o divenute **INVENDIBILI** per provvedimento emesso dall'Autorità competente, che preveda una **data di invendibilità** compresa tra il **1° luglio 2019 e il 31 dicembre 2019**;
- b. prodotti indennizzabili **DANNEGGIATI**. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5 del vigente Accordo interassociativo, si considerano danneggiati i prodotti che, pur avendo data di scadenza valida, presentano alterazioni della forma e/o dell'aspetto del confezionamento esterno, attribuibili a maneggiamento e trasporto durante le fasi di distribuzione, tali da pregiudicarne la vendita al pubblico. Sono esclusi dalla categoria dei prodotti danneggiati i prodotti che presentano difetti di qualità e/o quantità dovuti ad imperfetta fabbricazione, i prodotti oggetto di apposita copertura assicurativa nonché i prodotti che risultino visibilmente danneggiati per effetto del trasporto o, in caso di vizi occulti, segnalati al fornitore entro otto giorni dal ricevimento. Per i prodotti danneggiati l'importo indennizzabile è pari al 95% di quanto fissato per i prodotti scaduti;
- c. **specialità medicinali stupefacenti soggette all'obbligo di registrazione**, ricomprese nella Tabella Medicinali Sezioni A-B-C del D.P.R. 309/1990 (consultare le specifiche modalità di conferimento, smaltimento e indennizzo).

Si ricorda che l'Accordo interassociativo prevede la non indennizzabilità dei prodotti SOP e OTC, salvo diversa indicazione da parte della singola azienda farmaceutica.

Sono a disposizione gli elenchi dei **prodotti SOP/OTC rendibili**, l'**elenco dei farmaci equivalenti** per i quali le aziende produttrici si faranno carico delle sole spese di distruzione e l'**elenco degli altri prodotti indennizzabili**. Se ne raccomanda un'attenta consultazione.



Possono essere conferiti anche prodotti che hanno maturato le condizioni di reso nel semestre precedente (**1° gennaio 2019 - 30 giugno 2019**) a quello della tranche in oggetto, che potranno essere indennizzati nella tranche in corso.

Possono essere conferiti anche i prodotti che maturano le condizioni di ammissibilità all'indennizzo nel periodo **1° gennaio 2020 - 30 giugno 2020**. In questo caso, però, gli indennizzi saranno sospesi e corrisposti ai beneficiari in occasione della liquidazione della tranche successiva.

I resi/rifiuti indennizzabili e non indennizzabili possono essere conferiti in Assinde all'interno dello stesso collo. La cernita e la contabilizzazione saranno effettuate a cura di Assinde senza alcun onere aggiuntivo.

Nel caso vengano conferiti in tranche **prodotti non indennizzabili**. In questo caso il costo è di **€ 0,30 + IVA a confezione** per tutti i prodotti non rientranti nell'Accordo interassociativo o nel caso in cui la titolarità sia riferita ad aziende non aderenti. Tale costo resta a carico del beneficiario.

Per le confezioni che, alla fine del processo di elaborazione, non risultassero indennizzabili perchè non rispettano le regole previste per l'indennizzo sopra indicate, pur rientranti nell'Accordo interassociativo e di titolarità di aziende aderenti, il costo sarà di **€ 0,50 + IVA a confezione**.

In questo ultimo caso, in sede di certificazione, saranno acquisiti tutti i dati riportati sulla confezione e solo successivamente sarà possibile stabilire l'effettiva non indennizzabilità (es. scadenza fuori tranche, confezioni appartenenti a lotti vendibili, ecc.) Questo maggior costo è dovuto all'attività di certificazione della confezione e sarà addebitato alla farmacia (anche se aderente al servizio ResoFacile) o all'azienda distributrice che l'ha conferita.

Per le confezioni non indennizzabili sarà fornito un elenco riportante il valore al prezzo medio di mercato distinto sia per azienda produttrice che per aliquota IVA applicabile.

L'Azienda Distributrice avrà 30 giorni di tempo, dalla data di pubblicazione sul sito della propria nota di indennizzo, per presentare eventuali osservazioni, tramite la sezione dedicata del sito.

Anche prima del ricevimento della nota di indennizzo, che riporterà i dati delle singole confezioni conferite, l'Azienda Distributrice accedendo all'area riservata alla sezione **I miei conferimenti**, nel corso della lavorazione della tranche potrà visionare le confezioni accertate all'interno dei colli e farne il download.

Gli indennizzi delle confezioni conferite integre e munite del bollino farmaceutico saranno erogati da Assinde, in luogo delle singole aziende (farmaceutiche e non farmaceutiche) che si avvalgono del servizio Assinde per i medicinali etici, in base ai criteri fissati nell'Accordo interassociativo - ovvero in base alle indicazioni fornite dalla singola azienda produttrice per gli altri casi di indennizzabilità.

Dall'ammontare degli indennizzi che saranno liquidati, sarà detratto quanto eventualmente dovuto per: per la regolarizzazione dell'eventuale quota di adesione individuale, per la certificazione e avvio a smaltimento dei prodotti non indennizzabili, per gli eventuali conguagli a debito, eventuali mancati ritiri, eventuale annullo del bollino ecc.